



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

0 2 5 4 7 / 2 0 1 0

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 147 del 2009, proposto da: XXXXXXXX, in qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla minore XXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Ida Mendicino, elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale in Catanzaro via De Gasperi 76/B;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, N. 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;

***nei confronti di***

Istituto Comprensivo di Spezzano della Sila;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno alla singola alunna ricorrente, prot. n. 12334A/36, del 20.10.2008, rilasciato il 19.11.2008, dall'Istituto Comprensivo, via B. Telesio n.2, di Spezzano della Sila (CS) in persona del Dirigente Scolastico;' || Chr(13) | '|- del Decreto del Dirigente U.S.P. di Cosenza prot. 942 del 24.07.2008, che ha assegnato all' Istituto Comprensivo le cattedre relative al sostegno;' || Chr(13) | '|- del Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Calabria , prot. 7490 che ha assegnato i posti di sostegno all'U.S.P. di Cosenza.;" || Chr(13) | '|.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2010 il dott. Vincenzo Fiorentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Con ricorso notificato alle Amministrazioni intime, in epigrafe indicate, in data 20 gennaio 2009 e depositato il successivo 3 febbraio, i ricorrenti in qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore di età, affetta da grave e documentata patologia fisica, hanno impugnato l'atto con il quale le risultano assegnate un numero di ore di sostegno minore rispetto al complessivo monte ore di frequenza scolastica. Avverso tale provvedimento oltre che tutti gli atti generali determinativi del monte ore di sostegno in ambito provinciale e regionale, premesse alcune note sulla giurisdizione,

riconosciuta in capo al giudice amministrativo dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 11 gennaio 2007, N. 1144, deducono i seguenti motivi di doglianza:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2-3, comma 2; dell'art. 34 comma 1; 38, comma 3 – 4 Cost.; violazione e falsa applicazione della Costituzione Europea adottata a Roma il 29 ottobre 2004; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo; manifesta illogicità e perplessità dell'azione amministrativa;

- Violazione e falsa applicazione della L. n. 104/1992 art. 1,3 -8 lett. D 12 -13; violazione del D.P.R. 8 marzo 1999 con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59; eccesso di potere, sviamento, carenza di congrua istruttoria e motivazione a base del provvedimento adottato;

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 40 comma 1 della L. n. 449/1997, violazione e falsa applicazione dell'art. 21 comma 8 -9 della l. n. 59/1997;

- Violazione dell'art. 32 Cost.; eccesso di potere, sviamento, carenza di congrua istruttoria e motivazione a base del provvedimento adottato;

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990; violazione dell'art. 21 octies, comma 2 della L.241/1990 introdotto dall'art. 14 della L. n.15 del 2005; carenza di congrua istruttoria e motivazione a base del provvedimento adottato.

Concludono chiedendo il risarcimento dei danni, nonché l'accoglimento della istanza cautelare e del ricorso.

L'Amministrazione dell'Istruzione si é costituita in giudizio resistendo.

Alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2009 è stata respinta la domanda cautelare.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica dell' 11 giugno 2010.

## DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto come nel prosieguo verrà esaminato.

Con esso parte ricorrente in sostanza lamenta che la Costituzione Europea sancisce l'inviolabilità del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica del soggetto portatore di handicap, stabilendo che "è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare su.... disabilità"; anche la Convenzione di Diritti dell'Uomo afferma che ogni individuo ha diritto all'istruzione ed analogamente ha affermato più volte il Parlamento Europeo non consentendo discriminazioni in base alla situazione fisica o giuridica del bambino.

In Italia poi la legge sui soggetti diversamente abili ribadisce che "l'esercizio del diritto dell'educazione e dell'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap" garanzia che è ottenuta mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

In base poi all'art. 40 della Legge n. 449 del 1997 è consentita la possibilità di assumere a contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi. Al riguardo parte ricorrente argomenta che il diritto all'educazione ed allo studio dello studente in gravi situazione di handicap si presenta di difficile comprensione, in base alla costituzione che all'art. 32

tutela il diritto alla salute, materia nella quale difetta all'amministrazione ogni potere di tipo discrezionale puro, dovendo quest'ultima limitarsi a valutare la situazione in base alla presenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto del disabile all'insegnante di sostegno. Piuttosto nell'ambito della discrezionalità, ma sempre nel rispetto del vincolo costituito dalla dotazione organica l'amministrazione è legittimata a fare ricorso alla flessibilità organizzativa e funzionale ed alla possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti alunni, in presenza di handicap particolarmente gravi come quello della minore in questione.

Con l'ultima doglianza parte ricorrente fa valere il difetto di motivazione del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale dal quale non si evincono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per le quali si è giunti all'assegnazione alla figliola di un numero minore di ore di sostegno rispetto al rapporto 1/1 e conclude, inoltre, con la richiesta di risarcimento del danno secondo il parametro del danno esistenziale, riscontrabile nel caso in esame.

2. Va principalmente esaminata ed accolta la doglianza proposta per terza che fa riferimento alla natura del diritto del portatore di handicap di usufruire dell'insegnante di sostegno in relazione alla patologia da cui è affetto .

Non ignora il Collegio che il diritto allo studio, anzi il diritto all'istruzione, come da decenni di giurisprudenza costituzionale, sull'argomento, per come previsto dall'art. 34 Cost., costituisca in realtà solo un impegno programmatico per la futura legislazione dello Stato, privo tuttavia di incidenza diretta sull'ordinamento vigente. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso ne viene negata la natura di diritto soggettivo pieno ed assoluto; si tratterebbe piuttosto di una posizione giuridica soggettiva alla

quale è correlata una prestazione dell'amministrazione che, per definizione è posta nell'interesse pubblico e non quello individuale dei singoli destinatari. Il diritto previsto dalla Costituzione affievolirebbe all'interesse dello studente di essere ammesso agli studi o ad ottenere certe prestazioni dalla scuola, quando tale istituzione sia funzionante, lasciando da parte tutta la problematica della natura delle prestazioni offerte dall'amministrazione per soddisfare tale posizione dei cittadini, sulla quale sono tuttavia ritornate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1144 dell'11 gennaio 2007 per sostenere, proprio riguardo al servizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap, che esso "non costituisce oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tra l'istituto scolastico, obbligato alla prestazione, e i genitori del minore, ma è previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell'obbligo"

Ciò premesso deve rilevarsi che del tutto correttamente parte ricorrente si riferisce all'art. 32 della Costituzione che definisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività. Anche qui, come noto la giurisprudenza costituzionale ha contribuito alla evoluzione della posizione giuridica soggettiva, trasferendo la norma dall'alveo di quelle meramente programmatiche per il legislatore all'alveo di quelle che configurano il relativo valore come diritto fondamentale dell'individuo, protetto in via primaria incondizionata e assoluta quale modo d'essere della persona umana, immediatamente efficace nei rapporti fra privati e con la pubblica amministrazione.

Sotto questo profilo il diritto alla salute, che si pone come sicuro precetto per il legislatore il quale non può unilateralmente imporre limitazioni, atteso che la stessa norma costituzionale non ne prevede la possibilità, va rivisto

dunque, come diritto assoluto insuscettibile di affievolimento, che non cede di fronte alle esigenze collettive e non degrada ad interesse legittimo ed il cui correlativo dovere di astensione grava quindi pure sulla pubblica amministrazione, anche se agisce per il conseguimento di fini pubblici e per quello che qui interessa va quindi coniugato con il diritto allo studio delle persone che presentano minorazioni fisiche o psichiche a seconda della gravità di esse.

Al riguardo non pare al Collegio che i provvedimenti in esame con i quali è stato abbassato il rapporto di 1/1 docente/alunno in situazione di grave handicap come è nel caso della minore in questione, possono essere ritenuti legittimi, anche se occorre rilevare che la possibilità già conferita dall'art. 40, comma 1 della L. n. 449/1997 di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunno/docente è, stata abrogata in seguito alle modifiche apportate all'art 40 cit. dall'art. 2 comma 414 dalla legge n. 244/2007 motivate dall'esigenza di evitare la formazione di personale precario (cfr. anche la ricostruzione normativa in TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 24 giugno 2009, n. 3480).

Tuttavia la circostanza posta in rilievo dalla difesa erariale e secondo la quale l'amministrazione dell'istruzione non ha fatto altro che operare in base alla bozza di decreto interministeriale che ha ridotto l'organico di diritto degli insegnanti di sostegno della Regione Calabria a 3691 posti, a parte che pone in evidenza la circostanza già rilevata dal TAR Lazio, in ordine ai ricorsi proposti sull'organico di diritto e sulla sua riduzione di 41.200 per l'a.s. 2009/2010, secondo la quale il decreto interministeriale non è ancora né valido né efficace non essendo stato adottato, trattandosi di semplice bozza e quindi suscettibile di rimaneggiamenti (TAR Lazio, Roma sezione III bis, 24

luglio 2009, n. 7530) tale decreto interministeriale riguarda comunque l'a.s. 2009/2010 e quindi non è pertinente in ordine ai provvedimenti esaminati che riguardano, invece, l'a.s. 2008/2009.

Vero è che la decisione giunge ad anno scolastico - quello 2008/2009 – già concluso, ma non può non stigmatizzarsi l'assoluta carenza di istruttoria ed il difetto assoluto di motivazione che inficiano il provvedimento per le ragioni di cui sopra.

Anche la controdedotta osservanza delle disposizioni di cui alla L. Fin. 24 dicembre 2007, n. 244 che l'Avvocatura sostiene ha costituito il titolo normativo in base alla quale l'Ufficio Scolastico Regionale ha operato e dietro ad esso l'Ufficio Scolastico Provinciale, tiene poco dinanzi alla specificazione operata dell'art. 2, comma 413 che l'amministrazione "assicura lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse" compensazioni che possono avvenire, ad esempio, tra docenti di province diverse, perdenti posto, a seguito del processo di riordino degli organici e muniti però del titolo per l'insegnamento ad alunni disabili.

Nel caso in esame, come altri sottoposti all'attenzione del TAR, va cioè effettuato da parte dell'amministrazione un opportuno bilanciamento tra il "fondamentale" diritto alla salute cui è da ricollegarsi la tutela delle persone portatrici di handicap e che non consente discriminazioni nei loro confronti neppure nell'accesso e nella prosecuzione degli studi, con le esigenze dell'amministrazione.

E si badi bene che, sotto quest'ultimo profilo, la disposizione recata dalla Legge Finanziaria per l'anno 2008 adottata dall'Amministrazione a sostegno delle proprie tesi – che stabilisce che il docente di sostegno va attribuito" con



riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili” non giustifica l’interpretazione e l’applicazione rigide che l’amministrazione scolastica un po’ in tutta Italia sta operando, dal momento che, come sopra riportato, la disposizione esprime un principio tendenziale sì da non rendere neppure necessaria la sua impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale al fine di farne dichiarare la illegittimità.

In ultima analisi una interpretazione difforme dai principi costituzionali, quale è quella operata dall’Amministrazione scolastica, nasce e vive nell’Amministrazione e dall’Amministrazione va esperita. .

Palese è inoltre la violazione della L. n. 104 del 1992 che costituisce la norma del principio dell’azione amministrativa in tema di tutela della persona affetta da handicap onde favorirne l’inserimento sociale.

In particolare la lettera d) dell’art. 8 prescrive che l’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante “provvedimenti che rendano effettivi il diritto allo studio della persona handicappata con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente”, sicuramente la norma va raffrontata con le esigenze di bilancio come negli ultimi anni è stato effettuato, (cfr. il quadro normativo in TAR Campania n. 3480/2009), ma ciò non toglie che spetta all’Amministrazione quel bilanciamento tra la tutela di valori di rilevanza costituzionale come il diritto

alla salute ed il diritto allo studio da un lato e le esigenze di bilancio dall'altro, reclamato sopra.

Parte ricorrente conclude richiedendo il risarcimento del danno cd. Esistenziale individuato dalla Corte di Cassazione come lesione di interessi inerenti la persona, costituzionalmente garantiti e risarcibili, distinto dal bene della salute (Cassazione, Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827) e meglio descritto come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma soggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti regionali propri, inducendo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (Cassazione Sezioni Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).

La pretesa non può essere riconosciuta in quanto non sufficientemente provata dai ricorrenti che si limitano ad enunciare l'esistenza di tale danno esistenziale senza specificare in che cosa si sia effettivamente tradotto per la loro assistita. Le Sezioni Unite nel prosieguo della sentenza n. 6572 del 2006 infatti stabiliscono che al riguardo va dato precipuo rilievo alla prova di presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedottivi possa, attraverso un prudente apprezzamento, concretamente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento preventivo e nella valutazione delle prove" (Cassazione SS.UU. n. 6572/2006) mentre, come sopra annunciato, nessuna prova è stata offerta.

Quanto sopra esposto è necessario richiamare la recente evoluzione della normativa introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 febbraio 2010 n. 80 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, “nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato, in deroga al rapporto docenti alunni indicato dall’art. 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997, in presenza di disabilità particolarmente gravi, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Nella motivazione della suindicata sentenza della Corte è stato in particolare statuito che il “diritto del disabile all’istruzione si configura come diritto fondamentale” individuandosi di conseguenza “il diritto fondamentale dell’istruzione del disabile grave”, e che, pur avendo la Corte affermato che il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalità, ha altresì chiarito che detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova limite nel “.... rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (sentenza n. 226 del 2000), risultando evidente che “le norme impugnate hanno inciso proprio sull’indicato “nucleo indefettibile di garanzie” che questa Corte ha già individuato quale limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore. La scelta operata da quest’ultimo, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave.

La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili

che si trovano in condizioni di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperita tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona di qua.

Da quanto sopra delineato risulta in sintesi: a) la qualificazione del diritto all'istruzione del disabile, e in particolare del disabile grave, quale diritto fondamentale; b) l'individuazione in questo ambito di un "nucleo indefettibile" di garanzie perché tale diritto sia, realizzato, pur stante la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle relative misure; c) per cui l'obiettivo primario è quello della massima tutela possibile del diritto del disabile grave all'istruzione ed all'integrazione nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di un'ora di sostegno per ogni ora di frequenza; d) con la possibilità di ricorrere per l'uno o l'altro intervento, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, anche all'assunzione di insegnanti in deroga, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale; e) comportando tutto ciò, in conclusione, che dalla accertata situazione di gravità del disabile può o meno conseguire la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza ma che, comunque, la scelta deve essere orientata verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno nelle condizioni date.

Ebbene nel caso di specie è da rilevare che la minore è affetta da "Sindrome di Down" per la quale patologia, la Commissione di Prima Istanza dell'Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza l'ha riconosciuta "invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua,

non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80) nonché “Persona Handicappata in situazione di gravità ex art. 3 comma 1 e 3 L. 104/92. Ed in vero, come riportato nell’atto introduttivo di giudizio e non contestato, l’Unità Multidisciplinare dell’A.S.P. , ha richiesto, espressamente, per la gravità della patologia, il rapporto 1:1, quindi necessità di un insegnante di sostegno in deroga al rapporto fissato dalla L. 104/92.

Del resto la normativa di settore dispone che, qualora sussista una deroga per gravità, come nel caso in esame, il rapporto insegnanti/alunni non è di 1/138 complessivamente frequentanti l’istituto scolastico, ma di 1:1 inteso come un’ora di frequenza un’ora di sostegno.

Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va accolto in parte e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti esaminati nella parte in cui non hanno attribuito alla assistita dei ricorrenti il rapporto 1/1 docente di sostegno/alunno per l’a.s. 2008/2009, precisandosi che nella fattispecie in forza del D.M. – Ministero dell’Economia e delle Finanze – 2 agosto 2007 “Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante” attuativo della L. 9 marzo 2006 n. 80 (semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità) del disposto dell’art 6 comma 3 che integrava e sostituiva il comma 2 dell’art. 1997 della L. n. 388/2000 stabilisce che : “Art. 1 in attuazione dell’art. 6, comma 3, della L. 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto 10 gennaio 2006, n. 4, è approvato l’elenco delle patologie rispetto alle quali è stata esclusa la sottoposizione alle visite mediche finalizzate all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap, e documentazione sanitaria che costituisce parte integrante del presente decreto”. Il Decreto, inoltre, richiama in

premessa l'esonero della ripetizione delle visite mediche non solo per l'invalidità, ma anche quelle legate alla permanenza dell'handicap in presenza delle suddette condizioni: e questo è il caso dei soggetti affetti da Sindrome di Down, dei portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché dei disabili mentali gravi; le competenti autorità sanitarie, ancora sono preposte alla redazione della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, documenti indispensabili al fine dell'elaborazione del P.E.I. dell'alunno (D.P.R. del 24-2-94 art. 5 comma 4); la D.F. ed il P.D.F., però, (D.P.C.M. 185/06, art. 3, comma , L. n. 333/01, art. 4 comma 1 e 2; C.M. 363/94) vengono aggiornati ad ogni cambiamento di ordine e grado (non annualmente): ove in tali documenti, a causa della gravità dell'handicap, sia richiesto il docente di sostegno con il rapporto 1:1, e tale rapporto va assicurato fino ad una nuova rideterminazione effettuata con le medesime modalità. Ed è al riguardo da rilevare che la giurisprudenza si è espressa nel senso che l'eventuale riduzione della presenza di un insegnante specializzato di sostegno potrà conseguire soltanto ad una modifica del piano educativo individualizzato, conseguente ad una compiuta istruttoria che passi per l'aggiornamento della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale dell'alunno (cfr. in tali termini TAR Liguria, sent. n. 742/2009 e TAR Catania sent. n. 925/2009).

In base a quanto sopra delineato è da ritenere del tutto corretta l'affermazione della difesa di parte ricorrente sulla contrarietà alle previsioni di legge il non tenere conto, nell'assegnazione dell'insegnante di sostegno dell'immutabilità della patologia diagnosticata allo studente, data la validità legale permanente delle certificazioni mediche delle ASL competenti, che ne attestano lo stato di gravità, che restano valide per tutto il percorso scolastico,

in quanto in presenza di patologie stabilizzate o progressive è stata esclusa la sottoposizione a revisione o riversibilità e che illegittima ed arbitraria sarebbe la riduzione delle ore di sostegno scolastico per gli anni successivi, in quanto immutate le condizioni di salute della figlia dei ricorrenti certificate nei documenti predisposti dalle autorità sanitarie competenti,

Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va accolto in parte e per l'effetto vanno annullati i provvedimenti esaminati nella parte in cui non hanno attribuito all'assistita dei ricorrenti il rapporto 1/1 docente di sostegno/alunno per l'a.s. 2008/2009 e per il resto va respinto.

La soccombenza solo parziale induce a ritenere giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione II<sup>^</sup> definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e per l'effetto annulla i provvedimenti esaminati nella parte in cui non hanno attribuito all'assistita dei ricorrenti il rapporto 1/1 docente di sostegno/alunno per l'a.s. 2008/2009 e per il resto va respinto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11/06/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente, Estensore

Daniele Burzichelli, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO